

PdR UNI - Fondimpresa “*Profili professionali operanti nell’ambito della formazione continua – Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità e relativa attività di aggiornamento professionale*”

Istruzione operativa

La presente istruzione operativa reca la disciplina dei rapporti tra Fondimpresa e le Organizzazioni che intendano operare in conformità alla PdR UNI - Fondimpresa “*Profili professionali operanti nell’ambito della formazione continua – Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità e relativa attività di aggiornamento professionale*”.

Con la presente vengono date istruzioni operative al fine di istituire un “Elenco delle Organizzazioni che operano in conformità con la PdR UNI - Fondimpresa” nel quale potranno essere inseriti: Associazioni professionali iscritte alla Sezione 2 dell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’Art. 2 comma 7 della medesima legge e Organismi di Certificazione del Personale accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

L’istruzione operativa disciplina in particolare le modalità di accesso e i documenti da presentare nonché i requisiti necessari.

Il Fondo provvede alla pubblicazione dell’Elenco e al relativo aggiornamento annuale.

Fondimpresa si riserva la facoltà di modificare, in tutto o in parte, la presente istruzione operativa nonché di deliberarne la cessazione anticipata dandone adeguata pubblicità.

L’istruzione operativa definisce:

- 1) la documentazione da produrre per essere inseriti nell’ “Elenco delle Organizzazioni che operano in conformità con la PdR UNI - Fondimpresa”;
 - 2) I soggetti idonei a svolgere le attività formative.
- 1) Gli operatori interessati all’iscrizione all’Elenco, devono presentare apposita domanda ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante e corredata da documento di identità dello stesso, attestante:
- l’impegno ad operare in conformità con la PdR UNI - Fondimpresa, la volontà di rispettare la presente istruzione operativa e i regolamenti di Fondimpresa in materia;
 - l’impegno a verificare la congruità con la PdR UNI – Fondimpresa delle attività formative erogate dagli enti con i quali sono convenzionati;
 - l’impegno a verificare la congruità con la PdR UNI - Fondimpresa delle attività formative fruita presso le Università e presentate dalle figure professionali interessate;

- l'accettazione di eventuali verifiche da parte del Fondo sulle attestazioni rilasciate e sulle attività svolte dagli enti formativi nell'ambito dei contenuti della PdR UNI - Fondimpresa (solo per i soggetti non vigilati da Accredia);
- l'accettazione della cancellazione dall'Elenco in caso di evidenti inadempienze e/o irregolarità riscontrate nelle verifiche;
- l'iscrizione all'elenco speciale del Mise di cui alla legge 4/13 o di accreditamento da parte di Accredia secondo la ISO 17024;
- l'impegno a rispettare le modalità operative di rilascio delle attestazioni valide ai fini della PdR UNI - Fondimpresa e le modalità di trasmissione delle stesse che verranno comunicate dal Fondo.

Unitamente alla richiesta dovranno essere presentati i seguenti documenti:

- Statuto e Atto Costitutivo;
- Elenco degli enti formativi convenzionati e i rispettivi cataloghi progettati in coerenza con quanto previsto dal punto 6 secondo il prospetto C.1 della Appendice C della PdR UNI - Fondimpresa.

2) Le attività di formazione possono essere erogate sia da Università Pubbliche o Private legalmente riconosciute, sia da enti di formazione terzi certificati secondo la UNI EN ISO 9001:2015 (EA 37) e che operano in regime di convenzione con le Organizzazioni iscritte nell'Elenco del Fondo.

Le attività di formazione convenzionate devono essere riportate nel catalogo e coerenti con i requisiti della PdR UNI - Fondimpresa.

Le Università o gli enti di formazione che erogano tali attività di formazione non possono essere iscritti al Sistema di Qualificazione dei Soggetti Proponenti di Fondimpresa, né essere partecipati o controllati da questi ultimi.